

nuto ora lo statuto del podestà, si trova presso, molte città italiane, dopo la metà del secolo XIII, uno statuto del popolo (*Breve populi*), pienamente distinto dall'altro come manifestazione della volontà giuridica del popolo, organizzato in forma indipendente entro la compagine del Comune (§ 93). In processo di tempo, questo statuto singolare volle essere compreso nel corpo dello statuto del Comune, allorchè il popolo vittorioso si identificò quasi con lo Stato.

La compilazione degli statuti era fatta regolarmente da una commissione speciale di persone competenti, per lo più giudici e notai, ma anche qualche volta giuristi di grido, come Jacopo Baldovini per Genova (1229), Tommaso da Gubbio e Lappo da Prato per Firenze (1353), Signorolo Omodei per Milano (1355). Questi compilatori erano incaricati di indagare le consuetudini del popolo, raccogliere gli ordinamenti comunali, riformare ed emendare le leggi, e prendevano nome di *statutarii*, *emendatores*, *reformatores*. In qualche luogo, come a Genova e a Siena, si ebbe una magistratura stabile di *emendatores*, che curavano di mantenere il testo dello statuto in accordo coi progressi della formazione giuridica. L'opera di questi riformatori fu qualche volta anche sostanziale, non di sola compilazione; e così avvenne che il diritto romano investì sempre più profondo le norme del diritto statutario. Ma il lavoro così preparato doveva essere sottoposto all'approvazione dei consigli competenti o di tutto il popolo, almeno per la parte che aveva sofferto modificazioni. Nella compilazione degli statuti, si notano parecchi esempi di identità statutaria, per cui qualche città si limitò ad accogliere, con scarse modificazioni, gli statuti di altri luoghi, come avvenne per Monza, Lodi, Crema, che si ricalcarono su Milano; per la Corsica e le colonie genovesi, che ricopiarono gli statuti di Genova; per la Sicilia, ove, alla metà del secolo XIII, Girgenti, Patti, Palermo, Caltagirone, Siracusa, Catania si ispirarono, più o meno